



COMUNE DI OSTRA VETERE

Provincia di Ancona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 15 del 19-05-14

COPIA

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di maggio, alle ore 21:00, nel salone "Peverini" della residenza municipale, convocato nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

All'appello nominale risultano:

MEME' LUCA	P	ROTATORI MARTINA	P
MANONI MANUEL	P	CAMPOLUCCI ANTONELLA	P
BROCANELLI LUIGINA	P	CALABRESE ALESSANDRO	P
BRUNETTI GIACOMO	P	CODIAS GIUSEPPINA	P

presenti n. 8 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor MEME' LUCA in qualità di SINDACO, assistito dal Segretario Signor Dott. ORSILLO LORELLA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

MANONI MANUEL
CAMPOLUCCI ANTONELLA
CODIAS GIUSEPPINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Ostra Vetere, lì 20-05-14

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. ORSILLO LORELLA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19-05-14

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

[] perché dichiarata **immediatamente eseguibile** (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Ostra Vetere, 20-05-14

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. ORSILLO LORELLA

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO, inoltre, di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 e dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 19.05.2014 (proposta n. 14 del 05.05.2014) in questa stessa seduta, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 19.05.2014 (proposta n. 12 del 05.05.2014), con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 19.05.2014 (proposta n. 15 del 05.05.2014), con la quale è stato approvato il piano Finanziario e le Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2014;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- **c. 677.** Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazioni di Consiglio Comunale, adottate ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

VISTO l'art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, **e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;**

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, **modificare, per l'anno 2014, le aliquote dell'imposta municipale propria “IMU” come di seguito riportato:**

- **ALiquota 4,00 per mille** (per **abitazione principale** nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, e relative pertinenze)
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a “2” - somma IMU + TASI = 6 per mille, pari ad aliquota massima consentita IMU)
- **ALiquota 8,1 per mille** (per **tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi**, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 2014)
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a “2.5” - somma IMU + TASI = 10.6 per mille, pari ad aliquota massima consentita IMU)
- **ALiquota 8,1 per mille** (per **tutti gli altri immobili comprese aree edificabili**)
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a “2.5” - somma IMU + TASI = 10.6 per mille, pari ad aliquota massima IMU);

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

SI PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di **Determinare le seguenti Aliquote** per l'applicazione dell'**Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014**:
 - **ALIQUOTA 4,00 per mille** (per **abitazione principale** nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, e relative pertinenze)
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 4 per mille – aliquota TASI applicata pari a 2 - somma IMU + TASI = 6 per mille, pari ad aliquota massima consentita IMU)
 - **ALIQUOTA 8,1 per mille** (per **tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi**, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esente dal 1 gennaio 2014)
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 8,1 per mille – aliquota TASI applicata pari a 2.5 - somma IMU + TASI = 10,6 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)
 - **ALIQUOTA 8,1 per mille** (per **tutti gli altri immobili comprese aree edificabili**)
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 2.5 - somma IMU + TASI = 10.6 per mille, inferiore ad aliquota massima IMU);
- 3) di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'**Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014**:
 - a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale **A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale** del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** (duecento) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 4) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014**;
- 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al **Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19.05.2014 (proposta n. 14 del 05.05.2014)**;
- 6) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta **2012**, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione**;
- 7) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta **2013**, le **deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale**, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta

sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. **Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;**

- 8) di dichiarare immediatamente eseguibile il seguente provvedimento ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 del Regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio, la registrazione integrale della discussione viene riprodotta su supporto CD, consegnato in copia ai capigruppo consiliari e conservata agli atti presso l'ufficio di segreteria comunale;

CON VOTI favorevoli 6, contrari 0, astenuti 2 (Calabrese, Codias), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare la proposta sopra riportata concernente l'oggetto.

E, vista l'urgenza, con apposita e separata votazione dal seguente esito:

favorevoli 6, contrari 0, astenuti 2 (Calabrese, Codias)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to MEME' LUCA

Il Segretario Comunale
f.to Dott. ORSILLO LORELLA

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE
N. 13 DELL'ANNO 2014
AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1, D.LGS. N. 267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 05-05-14

Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Chiovi Anna Maria

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 05-05-14

Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Chiovi Anna Maria

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Il Segretario Comunale
ORSILLO LORELLA